



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Le innovazioni del D. Lgs. 50/2016 di prossima  
introduzione: la BDOE e il DGUE elettronico

FORUM E-PROCUREMENT

13 aprile 2018 – Sala Giannini Palazzo Vidoni –  
Via Vittorio Emanuele II - Roma

## Il Codice e le norme di prossima emanazione (1/2)

### **Art. 81 D.lgs 50/2016**

#### **Documenti di Gara**

“La Banca Dati degli Operatori Economici”



### **DM di cui all' art.81**

Istituzione della BDOE

Ad oggi in esame al Consiglio di Stato

In esercizio dal 18/10/2018

### **Art. 85 D.lgs 50/2016**

#### **Il DGUE**

Documento Unico di Gara Europeo



**Bozza di Circolare** per l'aggiornamento delle linee guida DGUE elettronico

In adozione dal 18/04/2018

## Il Codice e le norme di prossima emanazione (2/2)

### **Art. 81 D.lgs 50/2016**

#### **Documenti di Gara**

“La Banca Dati degli Operatori Economici”



### **DM di cui all' art.81**

#### **Istituzione della BDOE**

Tramite la BDOE sono resi disponibili dati e documenti relativi ai requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione degli operatori economici alle procedure disciplinate dal codice e per il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza degli stessi.

### **Art. 85 D.lgs 50/2016**

#### **Il DGUE**

Documento Unico di Gara Europeo



### **Bozza di Circolare per l'aggiornamento delle linee guida DGUE elettronico**

Le linee Guida e l'allegato Schema di Formulario hanno l'obiettivo di fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori indicazioni per un corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale, anche fornendo uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.

# Il DM di cui all'art.81 descrive il funzionamento della BDOE e definisce:



## Gli attori

- Stazioni Appaltanti\*;
- Registri Pubblici Nazionali e altri registri\*\*;
- Enti certificatori titolari dei dati;
- altri soggetti di natura istituzionale e funzionale.



## Lo schema di funzionamento

- La BDOE prende in carico la richiesta di dati e documenti della Stazione Appaltante;
- la BDOE richiede a ciascun Ente certificatore i dati e i documenti di cui è titolare;
- la BDOE riceve i dati e i documenti;
- la BDOE invia alla stazione Appaltante gli esiti delle richieste.



## I dati registrati nella BDOE

La BDOE memorizza almeno:

- gli esiti delle richieste delle Stazioni Appaltanti;
- la validità temporale dei documenti inviati;
- i dati della Stazione Appaltante che ha richiesto la documentazione;
- l'esito dell'invio e della consegna dei documenti alla Stazione Appaltante richiedente.



## Regole tecniche di utilizzo

Prima dell'entrata in esercizio della BDOE, il MIT:

- indicherà le modalità di interfacciamento e accesso alla BDOE;
- definirà le specifiche di interfacciamento con gli Enti Certificatori.

\*Art.38 del Codice \*\* Art 58 comma 10 del Codice

## Il DM di cui all'art.81

### Le caratteristiche della BDOE:

#### Principio “Once Only”

La BDOE aderisce al principio «Once Only», enunciato nel eGovernment action plan 2016-2020 dell'Unione Europea, garantendo che i documenti siano forniti dai Data Provider e non debbano essere prodotti dagli Operatori Economici in sede di partecipazione alla gara.

Gli Operatori Economici autocertificheranno il possesso di tali requisiti tramite il DGUE elettronico.

#### Modello distribuito

La BDOE agisce come un orchestratore di messaggi tra le Stazioni Appaltanti e i singoli Enti certificatori titolari dei dati.


#### Unico punto di accesso

La BDOE garantisce lo snellimento delle procedure offrendo un unico punto di accesso alla Stazione Appaltante per le richieste verso gli Enti depositari dei documenti relativi ai requisiti di gara.

#### Interoperabilità

Il funzionamento della BDOE è basato sul modello della Cooperazione Applicativa, in adesione alle regole tecniche di cui alla Circolare AgID n.3 del 6 dicembre 2016.

# La BDOE nel suo esercizio



# La bozza di Circolare per l'aggiornamento delle linee guida del DGUE elettronico



## Obiettivi del DGUE elettr.

- Ridurre gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle procedure di gara;
- semplificare le procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti.



## Finalità e Ambito del DGUE elettr.

- Adozione di un modello autodichiarativo, previsto standardizzato a livello europeo;
- è una declinazione del principio di autorichiarazione, che nel nostro ordinamento trova disciplina nel DPR 445/2000.



## Tempi di adozione

- Dal 18 aprile 2018 sarà possibile utilizzare il DGUE solo in forma elettronica ;
- dal 18 ottobre 2018 sarà possibile la sola trasmissione telematica in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58 comma 10 del Codice.



## Modalità di impiego

I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante.

# La bozza di Circolare per l'aggiornamento delle Linee Guida del DGUE elettronico

## Le caratteristiche del DGUE:

### Formulario guida

Il formulario allegato alla Circolare è stato modificato nella forma, per una migliore compilazione da parte dell'utente

### Le 6 Sezioni del DGUE

**I**, contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

**II**, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

**III**, contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'articolo 80 del Codice

**IV**, contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'articolo 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali)

**V**, contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati.

**VI**, contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni





# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

---

*Grazie per l'attenzione*